

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SPIGAROLI, BELLISARIO, BALDINI, MONETI e TIBERI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 DICEMBRE 1964

Modifica dell'articolo unico della legge 11 dicembre 1962, n. 1700, relativa alla valutazione del servizio prestato dai professori dei ruoli speciali transitori, passati nei ruoli ordinari

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 2 aprile 1958, n. 303 e successive integrazioni, modificando l'articolo 3 della legge 2 agosto 1957, n. 799, estendeva la dispensa dell'esame-colloquio previsto per l'ammissione nel ruolo ordinario dei professori di ruolo speciale transitorio a tutti coloro che erano in possesso del titolo di abilitazione, con evidente beneficio di vasto numero dei predetti insegnanti di ruolo speciale transitorio; però all'articolo 2 poneva delle notevoli limitazioni alla valutazione del servizio prestato nel ruolo speciale transitorio o nel ruolo ordinario inferiore ai fini dei trasferimenti a domanda ed escludeva tale servizio da qualsiasi valutazione ai fini della partecipazione ai concorsi a preside.

Mentre la norma restrittiva con cui veniva limitata la valutazione del servizio ai fini del trasferimento a domanda è stata eliminata con la legge 11 dicembre 1962, n. 1700 in considerazione della palese ingiustizia che essa veniva ad introdurre ai danni dei professori di ruolo provenienti dai ruoli speciali transitori, nella stessa legge veniva ri-

badito il principio che ai fini della partecipazione ai concorsi il servizio prestato dai predetti professori prima dell'ammissione nel ruolo ordinario non doveva essere computato.

Il mantenimento di una norma del genere è certamente dovuto dalla volontà di stabilire una contropartita a tutti i costi al beneficio della dispensa dal colloquio. Però tale contropartita oltre ad apparire piuttosto strana, non si può considerare valida, sia sotto l'aspetto giuridico, sia sotto il profilo pedagogico-didattico, perchè gli anni di servizio effettivamente prestati nel ruolo speciale transitorio vengono considerati come servizio prestato nel ruolo ordinario ai fini della carriera e del trattamento economico e perciò non si può attribuire ad essi una dignità ed un valore minori.

Al fine di eliminare tale ingiustificata situazione di sperequazione attualmente esistente ai danni dei professori di ruolo provenienti dal ruolo speciale transitorio sottoponiamo alla vostra approvazione il seguente disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

L'ultimo comma dell'articolo unico della legge 11 dicembre 1962, n. 1700, è sostituito dal seguente:

« Ai fini della partecipazione ai concorsi a posti di Capo d'Istituto il servizio prestato nel ruolo speciale transitorio è computato per intero ».